



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 512 del 21/11/2023

**OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 101/2023
ACCERTAMENTO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
DIRITTI DI ROGITO.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. degli EE.LL. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto Sindacale n. 10 in data 03/10/2023, avente per oggetto l'individuazione del Responsabile di servizio titolare delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 e 109 del T.U.EE.LL. D.lgs n.267 del 18 agosto 2000 per l'area Affari Generali – Economico Finanziaria;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28.07.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023/2025;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08, in data 17.07.2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62, in data 11.07.2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2023/2025;

Dato Atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e *ss.mm.ii.*;

Dato Atto che

- la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall'art. 10 del d.l. 90/2014 (conv. in l. 114/2014) con cui: - è stato abrogato l'art. 41, co. 4, della l. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; - è stata sostituita la previsione di cui all'art. 30 della l. 734/1973, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero

dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi; - è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

- in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che: -agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: "nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale"; - "le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti"; - le somme de quibus spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Evidenziato l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze del Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

Preso Atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: "alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Rilevato che nel Comune di Sedini, ove la dott.ssa Serra. presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Visti i contratti d'appalto,

| Repertorio | Importo diritti di rogito |
|------------|---------------------------|
|------------|---------------------------|

| | |
|---|-------------------|
| | versati |
| Rep 101/2023- Ditta Terra Mobis soc. cooperativa - | € 1.115,50 |

Preso Atto che: i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016); - che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

Visti i contratti, stipulati in forma pubblica/amministrativa e rogati dal Segretario comunale e dal Segretario comunale nell'anno 2023;

VISTO il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16-10-2014, con il quale sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 19/08/2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'accertamento contabile dell'entrata relativa ai diritti di segreteria relativi ai contratti d'appalto, anche al fine del puntuale aggiornamento delle scritture contabili;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap./Art. 100000 denominato "DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI." del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2023;

Ritenuto altresì, di dover impegnare la somma complessiva di **€ 1.115,50** sul Cap./Art. 29001 denominato "Quote diritti rogito spettanti al segretario comunale" del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2023

DETERMINA

Di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| Eserc. Finanz. | 2023 | Codice | 3.100 |
| Cap./Art. | 100000 | Descrizione | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI. |
| P z.dC finan | E.3.01.02.01.000- | | |
| Debitore | Diversi | | |
| Causale | diritti di rogito Rep 101/2023 | | |
| Importo | € 1.115,50 | | |

Di impegnare, per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | |
|-----------------------|-------|--------------------|---|
| Eserc. Finanz. | 2023 | Codice | 01.02 |
| Cap./Art. | 29001 | Descrizione | QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| P z.dC finan | U.1.01.01.01.000 |
| Creditore | Segretario Comunale |
| Causale | diritti di rogito Rep 101/2023 |
| Importo | € 1.115,50 |

Di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito 4 trimestre 2023 al Segretario dott.ssa Serra Maria Stella per l'importo di € **1.115,50**

Di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non po' che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e *ss.mm.ii.* che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Affari Generali – Economico Finanziaria;

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della [Legge n. 241/1990](#) e *ss.mm.ii.* e dell'art. 1, co. 9, lett. e), della [Legge n. 190/2012](#) e *ss.mm.ii.* della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento

Di dare atto inoltre, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e *ss.mm.ii.*;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183, del T.U. degli EE.LL. e *ss.mm.ii.*

Sedini, lì 21/11/2023

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 565**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 101/2023 ACCERTAMENTO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO.**

Nr. adozione settore: **125** Nr. adozione generale: **512**

Data adozione: **21/11/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/11/2023

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/11/2023

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **21/11/2023** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Ivan Antonio Diana

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana